



Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

CIRCOLARE N. 009/2025

Gentili Clienti,

la Legge di bilancio 2025 ha esteso anche **“agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”** l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – o domicilio digitale – da iscrivere al Registro delle imprese, così come già previsto per le imprese individuali e per le società. Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), con la nota 12.3.2025 n. 43836, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al nuovo obbligo.

SOGGETTI OBBLIGATI

In base ai chiarimenti del Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), l'obbligo di comunicare la PEC degli amministratori attiene a tutte le società, con esclusione di quelle cui non è consentito svolgere attività commerciali.

Sono pertanto ricomprese **tutte le forme societarie, siano esse di persone o di capitali**, che svolgono un'attività imprenditoriale.

Sono **escluse**:

- le forme societarie alle quali non è consentito l'esercizio di un'attività commerciale, quali le società semplici, con la sola eccezione delle società semplici che esercitino l'attività agricola;
- le società di mutuo soccorso;
- i consorzi, anche con attività esterna;
- le società consortili, in quanto svolgono un'attività sociale volta alla disciplina o allo svolgimento di determinate fasi delle imprese appartenenti agli imprenditori istituenti;
- gli enti giuridici non costituiti in forma societaria;
- gli enti giuridici che non svolgono un'attività imprenditoriale.

AMMINISTRATORI DA CONSIDERARE





Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

Oggetto di comunicazione è la PEC di **tutti i soggetti**, persone fisiche o giuridiche, **cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali**, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione. Il riferimento dell'obbligo alle persone che svolgano l'incarico e non all'organo in quanto tale comporta che, **in presenza di una pluralità di amministratori, debba essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.**

L'obbligo si applica **anche ai liquidatori.**

INDIRIZZO PEC

Nella nota del 12.3.2025, **il MIMIT ha escluso la possibilità che l'indirizzo PEC comunicato dall'amministratore possa coincidere con quello della società.**

Questo perché l'indirizzo di posta elettronica dell'impresa comunicato per l'iscrizione nel Registro delle imprese deve essere *“nella titolarità esclusiva della medesima”*; ne consegue che impresa ed amministratore devono comunicare due diversi indirizzi PEC.

Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l'incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, è possibile indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero – a propria scelta – dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse.

Nulla, infine, sembra precludere all'amministratore che sia già titolare di una PEC (in quanto, ad esempio, a ciò obbligato quale libero professionista) di comunicarla al Registro delle imprese in adempimento del nuovo obbligo.

DECORRENZA DELL'OBBLIGO

La nota MIMIT 12.3.2025 n. 43836 ha stabilito che l'obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori **si applica:**





Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

- **sia alle imprese costituite a decorrere dall'1.1.2025** ovvero che presentano domanda di iscrizione a decorrere da tale data; per tali soggetti l'obbligo di comunicare l'indirizzo PEC dell'amministratore va assolto contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Registro Imprese;
- **sia alle società già costituite prima del 1° gennaio 2025**; il Ministero ritiene opportuno provvedere alla comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori **entro il 30.6.2025**.

PROFILI SANZIONATORI

L'omessa comunicazione dell'indirizzo PEC dell'amministratore determina il blocco dell'iter della domanda presentata (ad esempio di iscrizione della società, di nomina o rinnovo dell'amministratore, ecc.); la CCIAA richiederà di integrare il dato mancante entro 30 giorni, pena il rigetto della domanda.

La normativa di riferimento non prevede un regime sanzionatorio specifico. Peraltro, secondo il MIMIT, **risulta applicabile la sanzione ordinaria** prevista dall'art. 2630 c.c., **da 103,00 a 1.032,00 euro**, con riduzione ad un terzo nel caso in cui l'obbligo venga adempiuto nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine per un confronto con i vostri consulenti assicurativi.

Cordiali saluti,

Commercialisti Associati Tesaurò

